



Comune di Morciano di Romagna

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza del Popolo, 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN)

TEL 0541/851911 - FAX 0541/987581

C.F. 00607140407 – P.IVA 00607140407

<https://www.comune.morcianodiromagna.rn.it/>

Tit./Cla.: 0008.0005

ORDINANZA DEL SINDACO N. 000003 del 25/02/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER IMPIANTI A GAS GPL (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) DURANTE LA FIERA DI SAN GREGORIO (8-16 MARZO 2025) INSTALLATI SU AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Morciano di Romagna organizza nel periodo dall'8 al 16 marzo 2025 la tradizionale fiera-mercato di San Gregorio che si svolgerà lungo le vie del centro storico del paese;
- nell'ambito dei numerosi espositori presenti alcuni faranno uso di impianti alimentati a GPL (gas di petrolio liquefatti) come stands gastronomici, stands per lo zucchero filato, stands per la preparazione di piadine, ecc.;

Considerato che:

- il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bombole mobili e pertanto un non corretto utilizzo può provocare incendi, deflagrazioni e danni a persone e cose;
- il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo;

Ritenuto che al momento l'azione maggiormente indicata, in attesa di specifici provvedimenti nazionali e/o regionali in materia, sia quella di adottare da parte del Sindaco in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, un'ordinanza urgente al fine di prevenire, anche in via cautelativa, pericoli che possano minacciare seriamente l'incolumità pubblica, derivanti dall'uso di impianti a GPL non preventivamente controllati e certificati;

Visto:

- l'art. 54 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- le "indicazioni di prevenzione incendi" di cui all'allegato A e B del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 0003794 del 12/03/2014;

Inteso pertanto adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi

di incidenti legati alla presenza di impianti a GPL (gas di petrolio liquefatti);

Accertata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito nelle more della predisposizione di un apposito regolamento;

ORDINA

Che durante la fiera di San Gregorio (8-16 marzo 2025) siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per impianti a gas GPL impiegati nella stessa:

1. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas di petrolio liquefatti) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.
2. Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande.
3. Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto 1, devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - apparecchi di cottura alimentati a gas installati sui banchi vendita;
 - apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
 - apparecchi di cottura alimentati nelle cucine e negli stands gastronomici.

Per ciascun tipo di apparecchiature a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente UNI/TR 11426 in materia di impianti a GPL (gas di petrolio liquefatti) per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.

4. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3), deve essere munito di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, come specificatamente elencato:

- La dichiarazione di conformità dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice oppure, in alternativa, attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL e relativa idoneità al compimento delle operazioni connesse all'installazione e sostituzione delle bombole e utilizzo del GPL nell'ambito dell'esercizio della propria attività commerciale, come previsto dall'art. 5 del D.M. 15/01/2007;
- Certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura dell'ultimo acquisto da rivenditore autorizzato;
- Certificazione attestante la revisione annuale degli apparati elettrici e termici incorporati nel veicolo rilasciata da tecnico abilitato o ditta installatrice;
- Dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori, eseguiti per l'occasione.

5. La dichiarazione di cui al precedente punto 4, in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata ed il Comune di Morciano potrà assegnare il posteggio, resosi temporaneamente vacante, ad altro operatore in regola;

6. Gli operatori dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose;

7. E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL (gas di petrolio liquefatti);

8. Chi viola le disposizioni contenute nella presente ordinanza, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 650 del Codice Penale;

9. Le bombole devono essere installate: a distanza maggiore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni;
10. Le bombole devono essere installate: a distanza maggiore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico; a distanza maggiore di 3 m da altra installazione (riducibile fino alla metà mediante interposizione di schermo in materiale non combustibile fra le due installazioni);
11. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
12. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili; inoltre è vietata l'esposizione al sole di bombole GPL, tubi, regolatori, ecc.;
13. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, eseguita da personale qualificato, dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
14. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato UNI7140; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto;
15. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas dopo ogni utilizzo;
16. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
17. Gli esercenti che utilizzano impianti a GPL devono osservare le misure precauzionali e gestionali antincendio;
18. I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di un estintore a polvere da 6 Kg., di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
19. È vietato il deposito di contenitori di liquido infiammabile e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (quali ad esempio stand, gazebo, ecc).

Fatto salvo l'esercizio dell'azione penale e amministrativa, per le violazioni a quanto indicato nella presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

In ogni caso l'attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste deve essere immediatamente sospesa fino al loro ripristino.

In caso di impossibilità ad adempiere a quanto sopra, l'attività non potrà essere esercitata e le attrezzature dovranno essere rimosse dall'area occupata.

DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.morcianodiromagna.rn.it.
- Di inviare copia della presente ordinanza agli organi di vigilanza: Servizio di Polizia Locale, Prefettura, Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Rimini.

Si informa che avverso la presente ordinanza, per incompetenza o eccesso di potere, è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'Atto o in alternanza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'Atto.

Il Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza, è incaricato dell'esecuzione e vigilanza della presente Ordinanza.

Morciano di Romagna, 25/02/2025

Il Sindaco
DOTT. GIORGIO CIOTTI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.)